ISTITUTO STATALE ETTORE CONTI

Istituto Tecnico Industriale – Liceo Scientifico SA
Via A. De Vincenti, 11 – 20148 Milano Tel. 02/405008-9 Fax 02/40070327
http://www.ettoreconti.gov.it info@ettoreconti.gov.it mitf290008@pec.istruzione.it
C.F. 80125530156 C.M. MITF290008
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 n. 0312277

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Sommario

Sommario 1
Art. 1 - Natura e scopo della disciplina nella scuola 1
Art. 2 - Mancanze disciplinari 1
Art. 3 - Mancanze disciplinari gravi 2
Art. 4 - Mancanze disciplinari gravissime 2
Art. 5 - Sanzioni e organi competenti 2
Art. 6 – Procedure per le sanzioni 4
Art. 7 - Organo competente in materia di ricorsi 5
Art. 8 - Procedura in caso di ricorso 4
Art. 9 - Modifiche al Regolamento 5

Art. 1 - Natura e scopo della disciplina nella scuola

Il rispetto delle regole di comportamento è fondamento di una civile convivenza a garanzia dei diritti della persona, della salvaguardia del patrimonio dell'istituto e ha la finalità di consentire a tutti e ad ognuno degli studenti di fruire appieno delle opportunità formative offerte dalla scuola, in un clima di relazioni positivo e collaborativo.

L'inosservanza dei doveri indicati nello *Statuto delle studentesse e degli studenti* (DPR 249/1998) e delle disposizioni contenute nel Regolamento interno si configura come mancanza disciplinare sanzionabile come indicato negli articoli seguenti.

Art. 2 - Mancanze disciplinari

Costituiscono mancanza disciplinare i comportamenti di seguito indicati:

- non essere assidui nella frequenza scolastica;
- essere ripetutamente in ritardo alle lezioni;
- disturbare lo svolgimento delle lezioni;
- non osservare le disposizioni organizzative vigenti nell'istituto (*esempio: usare l'ascensore senza autorizzazione, usare impropriamente le scale di sicurezza, uscire dall'aula senza autorizzazione, correre nei corridoi, schiamazzare nei trasferimenti dalle aule ai laboratori, ecc.*);
- indossare un abbigliamento non appropriato al contesto scolastico;
- non portare sempre con sé il libretto scolastico o il materiale didattico necessario per lo svolgimento delle lezioni;
- essere sprovvisti di abbigliamento idoneo per la pratica sportiva e dei dispositivi di protezione individuale per le attività in laboratorio;
- non rispettare le regole di condotta da tenere durante l'ingresso e l'uscita dall'istituto, l'uscita dall'aula, i cambi d'ora, l'intervallo, i cambi d'aula;
- giustificare oltre i termini consentiti assenze e ingressi in ritardo.

Art. 3 - Mancanze disciplinari gravi

Sono considerate mancanze disciplinari gravi:

- reiterare le mancanze indicate al precedente punto quando già sanzionate;
- non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui (spinte, giochi senza controllo, lancio di oggetti, ecc.);
- mancare di rispetto con gesti o parole al personale dell'istituto, ai compagni o a chiunque sia presente nella scuola;
- danneggiare con colpa (cioè anche in modo accidentale e non intenzionale) beni dei compagni o del personale dell'istituto;
- danneggiare con colpa locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della scuola;
- aiutare, con azioni od omissioni o false dichiarazioni, gli autori di una mancanza disciplinare o sottrarsi all'accertamento delle loro responsabilità;
- tenere il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici accesi durante le lezioni;
- effettuare registrazioni (audio o video) ad insaputa dei docenti e dei compagni, salvo l'autorizzazione del docente nei casi previsti dal regolamento d'istituto;
- non osservare il divieto di fumo come specificato nel Regolamento interno;
- non attenersi alle disposizioni fornite dai docenti, per prevenire situazioni di pericolo ed il verificarsi di infortuni, soprattutto durante le esercitazioni in laboratorio o le lezioni di educazione fisica;
- non osservare le disposizioni impartite in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni;
- lasciare l'edificio scolastico senza autorizzazione.

Art. 4 - Mancanze disciplinari gravissime

Sono considerate mancanze disciplinari gravissime:

- reiterare le mancanze indicate al precedente punto quando già sanzionate con provvedimenti di allontanamento dalle lezioni;
- danneggiare con dolo (cioè con intenzionalità) locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della scuola o dei compagni;
- compiere furti a danno dei compagni, del personale o della scuola;
- usare minacce o violenze fisiche a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente nella scuola;
- recare grave offesa alla dignità della persona nei confronti dei docenti, del personale o dei compagni;
- commettere altri reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale (*esempio: falsità in atti, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, ecc.*).
- manomettere, anche senza dolo, dispositivi di sicurezza (*estintori, impianti elettrici, segnaletica*) o diffondere ingiustificati allarmi;
- diffondere, anche via web, registrazioni (audio o video o foto) relativi ad ambienti o persone che si trovano nell'istituto.

La responsabilità disciplinare è personale. Essa sussiste in riferimento ad infrazioni commesse sia durante l'attività scolastica interna all'istituto, curricolare ed extracurricolare, che all'esterno (*viaggi di istruzione, visite guidate, attività in alternanza, attività sportive, stage*).

Art. 5 - Sanzioni e organi competenti

Le sanzioni nei confronti degli alunni che si rendano responsabili delle mancanze disciplinari specificate agli articoli precedenti sono regolate dagli articoli 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e sono adottati con l'intento di rafforzare il senso di responsabilità degli alunni.

Tutti i provvedimenti disciplinari vengono adottati con tempestività. Le procedure per l'adozione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni, di norma, devono essere formalmente avviate entro sette giorni dalla mancanza contestata e nello stesso termine devono esserne informati l'alunno e la rispettiva famiglia.

Secondo la gravità della mancanza, le sanzioni disciplinari previste sono di seguito indicate.

Mancanze di cui al precedente articolo 2:

a) richiamo verbale, senza annotazione sul registro;

b) richiamo verbale, con annotazione sul registro di classe e sul libretto personale dello studente (o, in assenza di questo, sul diario).

Mancanze gravi di cui al precedente articolo 3:

c) diffida;

d) sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 3 giorni.

Mancanze gravissime di cui al precedente articolo 4:

e) sospensione dalle lezioni per un periodo da 4 a 7 giorni;

f) sospensione dalle lezioni per periodi da 8 a 15 giorni;

g) sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni.

Competenti ad infliggere le sanzioni sono:

- il docente per quelle di cui alle lettere a) e b);
- il dirigente scolastico, su proposta del docente coordinatore di classe (*o lo stesso consiglio di classe*), per la diffida di cui alla lettera c);
- la componente docente del consiglio di classe per i provvedimenti di cui alle lettere d), e);
- il consiglio di classe con tutte le sue componenti (docenti, alunni e genitori) per il provvedimento di cui alla lettera f);
- il consiglio d'istituto, su proposta del consiglio di classe, per le sospensioni oltre i 15 giorni.

Per le sanzioni fino alla lettera e) (*sospensione fino a 7 giorni*) gli organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari possono prevedere, in alternativa o come misura accessoria ai provvedimenti, lo svolgimento di attività in favore della comunità scolastica, quando tali misure sono ritenute utili al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente. Sono esempi di attività utili:

- la produzione di elaborati (compiti aggiuntivi) o lo svolgimento di ricerche su temi specifici;
- il riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola;
- le attività di segreteria;
- la pulizia dei locali della scuola;
- la piccola manutenzione;
- la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.

Nella scelta della sanzione e della sua misura si tiene conto:

- delle ragioni e delle giustificazioni addotte dallo studente;
- della reiterazione e del livello di gravità dell'infrazione;
- della situazione personale dello studente e del suo ravvedimento;
- dell'eventuale riparazione del danno.

Le sanzioni di allontanamento dalle lezioni, allo scopo di non pregiudicare il recupero delle eventuali lacune di profitto, ove compatibile con l'ordinato svolgimento dell'attività didattica, a insindacabile giudizio del

consiglio di classe possono essere inflitte prevedendo, per l'intera durata o per parte della durata, l'obbligo della frequenza scolastica.

L'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni può essere disposto dal consiglio d'istituto solo quando sono stati commessi reati di particolare gravità che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio: violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale), oppure quando sussiste una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, così come disposto dall'art. 9 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998).

Il consiglio d'istituto può disporre l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o applicare sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'art. 9 bis del citato DPR 249/1998, quando non siano esperibili, a giudizio del consiglio di classe e del consiglio d'istituto, interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 6 – Procedure per le sanzioni

- Il docente annota la mancanza disciplinare rilevata sul registro di classe e sul libretto personale dello studente;
- per le mancanze gravi o gravissime il docente dà notizia dell'accaduto al coordinatore di classe, al dirigente scolastico, o suo delegato. Se necessario, informa telefonicamente la famiglia (il coordinatore di classe provvede comunque ad avvisare tempestivamente la famiglia perché possa collaborare fattivamente con la scuola nel sollecitare la riflessione sull'episodio e per rafforzare il senso di responsabilità dell'alunno).
- In presenza di una mancanza grave, il dirigente scolastico, in accordo con il coordinatore e con il docente interessato, sentite le giustificazioni dell'autore dell'infrazione ed eventuali testimoni, può direttamente sanzionare il comportamento con formale diffida.
- Nel caso di recidiva o di maggiore gravità delle mancanze, il dirigente scolastico convoca il consiglio di classe (tutte le componenti per provvedimenti oltre 8 giorni; solo docenti per provvedimenti fino a 7 giorni) che stabilisce il provvedimento conseguente.

Nessun provvedimento può essere adottato senza aver ascoltato le ragioni dello studente. La sua versione dei fatti può essere raccolta dal dirigente scolastico o dal coordinatore di classe.

In relazione alla gravità del fatto e all'esigenza di intervenire con rapidità, il consiglio può essere convocato con procedura d'urgenza, senza i consueti termini di preavviso.

Se ritenuto opportuno per fare chiarezza sull'accaduto, il dirigente scolastico può disporre la convocazione davanti al consiglio di classe anche dello studente responsabile (eventualmente assistito dai genitori) e di altre persone informate sui fatti.

Le decisioni del consiglio di classe sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non possono partecipare alla seduta lo studente da sanzionare o il genitore di questi che facciano parte dell'organo collegiale.

Lo studente può richiedere di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Il provvedimento deve essere annotato sul registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e notificato alla famiglia.

Procedura per la sospensione oltre i quindici giorni

Nei casi espressamente previsti dagli articoli 9 e 9bis del DPR 249/1998, il dirigente scolastico convoca il consiglio di classe per acquisirne il parere; successivamente, qualora il consiglio di classe ritenga ricorrano le condizioni previste dalla legge e non sia sufficiente l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni, il dirigente scolastico convoca il consiglio di istituto che, ascoltato l'autore dell'episodio da sanzionare, adotta la sanzione.

Procedura d'urgenza

Per sospensioni fino a tre giorni, in caso di necessità, opportunità o urgenza, il dirigente scolastico, in accordo con il coordinatore e con il docente interessato, sentite le giustificazioni dell'autore dell'infrazione, formula una proposta di provvedimento di sospensione e raccoglie, attraverso il coordinatore, il consenso di ciascun componente del consiglio di classe. Il provvedimento è adottato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 7 - Organo competente in materia di ricorsi

L'organo competente ad esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari è il consiglio di garanzia. È composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre insegnanti, proposti dal collegio dei docenti, due studenti e un genitore, indicati tra i rappresentanti eletti nei consigli di classe, nel consiglio d'istituto o nella consulta degli studenti. Tutti i componenti sono designati dal consiglio d'istituto.

Il consiglio di garanzia dura in carica due anni scolastici.

Art. 8 - Procedura in caso di ricorso

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dello studente o di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al consiglio di garanzia che decide nel termine di dieci giorni.

Il consiglio di garanzia è validamente costituito con la maggioranza dei componenti. Le decisioni sulle impugnazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui facciano parte dell'organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore, essi devono astenersi dal partecipare alla seduta.

Art. 9 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento e sue successive modifiche sono approvate dal consiglio d'istituto.

Copia del presente Regolamento viene consegnata ad ogni allievo all'inizio del primo anno scolastico; è pubblicata all'albo e nel sito Internet dell'istituto.

Il Regolamento ha validità permanente.

La presente versione è stata adottata dal Consiglio d'Istituto in data 26/6/2013